### TELELAVORO E SMART WORKING

QUALI DIFFERENZE?

### **DEFINIZIONE DITELELAVORO**

ART. 4 L. 16 GIUGNO 1998, N. 191

ALLO SCOPO DI RAZIONALIZZARE L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DI REALIZZARE ECONOMIE DI GESTIONE ATTRAVERSO L'IMPIEGO FLESSIBILE DELLE RISORSE UMANE, LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29, POSSONO AVVALERSI DI FORME DI LAVORO A DISTANZA.

A TAL FINE, POSSONO INSTALLARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE DISPONIBILITA' DI BILANCIO, APPARECCHIATURE INFORMATICHE E COLLEGAMENTI TELEFONICI E TELEMATICI NECESSARI E POSSONO AUTORIZZARE I PROPRI DIPENDENTI AD EFFETTUARE, A PARITA' DI SALARIO, LA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN LUOGO DIVERSO DALLA SEDE DI LAVORO, PREVIA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' PER LA VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA.

### QUADRO NORMATIVO

- 1. LA LEGGE N. 191 DEL 16 GIUGNO '98, ART. 4, COMMA 3, "NORME IN MATERIA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DI LAVORO A DISTANZA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI", NOTA COME BASSANINITER;
- 2. IL DPR N. 70 DELL'8 MARZO 1999 "REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DEL TELELAVORO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI", A NORMA DELL'ART. 4.3, LEGGE N. 191/1998;
- 3. LA DIRETTIVA DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA ALL'ARAN PER I RINNOVI CONTRATTUALI NAZIONALI;
- L'ACCORDO-QUADRO INTERCOMPARTIMENTALE, SIGLATO IL 21 LUGLIO 1999.

• Il REGOLAMENTO D'ATTUAZIONE DELLA I. 198/91 (ART. 2 DPR 70/99)
PER LA PRIMA VOLTA FORNISCE UNA DEFINIZIONE DI TELELAVORO.

LA DELOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA;

L'UTILIZZO DI TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE;

IL LEGAME CON L'AMMINISTRAZIONE.

### SMART WORKING (LAVORO AGILE)

- LEGGE 22 MAGGIO 2017 N. 81 ART. 18-23
- 1.LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CAPO, ALLO SCOPO DI INCREMENTARE LA COMPETITIVITÀ E AGEVOLARE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO, PROMUOVONO IL LAVORO AGILE QUALE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO STABILITA MEDIANTE ACCORDO TRA LE PARTI, ANCHE CON FORME DI ORGANIZZAZIONE PER FASI, CICLI E OBIETTIVI E SENZA PRECISI VINCOLI DI ORARIO O DI LUOGO DI LAVORO, CON IL POSSIBILE UTILIZZO DI STRUMENTI TECNOLOGICI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA. LA PRESTAZIONE LAVORATIVA VIENE ESEGUITA, IN PARTE ALL'INTERNO DI LOCALI AZIENDALI E IN PARTE ALL'ESTERNO SENZA UNA POSTAZIONE FISSA, ENTRO I SOLI LIMITI DI DURATA MASSIMA DELL'ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO E SETTIMANALE, DERIVANTI DALLA LEGGE E DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.
- 2.IL DATORE DI LAVORO È RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E DEL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI STRUMENTI TECNOLOGICI ASSEGNATI AL LAVORATORE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA. (1)

IL TELELAVORO E' UNA PRESTAZIONE ESEGUITA DAL DIPENDENTE IN QUALSIASI LUOGO RITENUTO IDONEO, COLLOCATO AL DI FUORI DELLA SEDE DI LAVORO DOVE LA PRESTAZIONE SIA TECNICAMENTE POSSIBILE, CON IL PREVALENTE SUPPORTO DI TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE, CHE CONSENTANO IL COLLEGAMENTO CON IL DATORE DI LAVORO CUI LA PRESTAZIONE INERISCE".

IL LAVORO AGILE (O SMART WORKING) È UNA MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CARATTERIZZATO DALL'ASSENZA DI VINCOLI ORARI O SPAZIALI E UN'ORGANIZZAZIONE PER FASI, CICLI E OBIETTIVI, STABILITA' MEDIANTE ACCORDO TRA DIPENDENTE E DATORE DI LAVORO (LE LEGGI EMANATE IN QUESTO PERIODO DI EMERGENZA CONSENTONO LO SMART WORKING ANCHE IN ASSENZA DI ACCORDO)

### TELELAVORO NEI RAPPORTITRA PRIVATI

IL TELELAVORO E' STATO DISCIPLINATO DAL LEGISLATORE SOLO PER CIO' CHE ATTIENE AL COMPARTO PUBBLICO (C.D. BASSANINI-TER).

PER IL SETTORE PRIVATO NON ESISTE UNA DISCIPLINA SPECIFICA MA SI POTRA' FARE RIFERIMENTO SIA ALLA NORMATIVA PREVISTA PER IL COMPARTO PUBBLICO SIA ALL'ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 9 GIUGNO 2004 TRA CONFINDUSTRIA, CONFARTIGIANATO, CONFESERCENTI, CNA, CONFAPI, CONFSERVIZI, ABI, AGCI, ANIA, APLA, CASARTIGIANI, CIA, CLAAI, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFCOOPERATIVE, CONFCOMMERCIO, CONFETRA, CONFINTERIM, LEGACOOPERATIVE, UNCI e LE PARTI SOCIALI (CGIL, CISL, UIL)

ADOTTATO AI FINI DEL RECEPIMENTO DELL'ACCORDO-QUADRO EUROPEO SUL TELELAVORO DEL 16 LUGLIO 2002

### DEFINIZIONE DI TELELAVORO E DIFFERENZE DEGLI STRUMENTI FORNITI

TELELAVORO È "QUELLA PRESTAZIONE ESEGUITA DAL DIPENDENTE DI UNA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI AL DECRETO N°29/93, IN QUALSIASI LUOGO RITENUTO IDONEO, COLLOCATO AL DI FUORI DELLA SEDE DI LAVORO DOVE LA PRESTAZIONE SIA TECNICAMENTE POSSIBILE, CON IL PREVALENTE SUPPORTO DI TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE, CHE CONSENTANO IL COLLEGAMENTO CON L'AMMINISTRAZIONE CUI LA PRESTAZIONE INERISCE".

NEL TELELAVORO L'AMMINISTRAZIONE FORNISCE GLI STRUMENTI PER L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA.

NELLO SMARTWORKING LA PRESTAZIONE LAVORATIVA PUÒ ESSERE SVOLTA ANCHE ATTRAVERSO STRUMENTI INFORMATICI NELLA DISPONIBILITÀ DEL DIPENDENTE QUALORA NON SIANO FORNITI DAL DATORE DI LAVORO (ART. 90 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, CONVERTITO NELLA L. 17 luglio 2020, n. 77.

### **CONTROLLI A DISTANZA**

PER POTER PARLARE DI CONTROLLI A DISTANZA BISOGNA PRELIMINARMENTE SVOLGERE QUESTE OSSERVAZIONI

IL TELELAVORO CONSEGUE AD UNA SCELTA VOLONTARIA DEL DATORE DI LAVORO E DEL LAVORATORE.

L'ART. 3 DEL DPR 70/99 (C.D. REGOLAMENTO) COSI' STATUISCE:

• «IL RICORSO A FORME DI TELELAVORO AVVIENE SULLA BASE DI UN PROGETTO GENERALE IN CUI SONO INDICATI: GLI OBIETTIVI, LE ATTIVITÀ INTERESSATE, LE TECNOLOGIE UTILIZZATE ED I SISTEMI DI SUPPORTO, LE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE SECONDO PRINCÌPI DI ERGONOMIA COGNITIVA, LE TIPOLOGIE PROFESSIONALI ED IL NUMERO DEI DIPENDENTI DI CUI SI PREVEDE IL COINVOLGIMENTO, I TEMPI E LE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE, I CRITERI DI VERIFICA E DI AGGIORNAMENTO, LE MODIFICAZIONI ORGANIZZATIVE OVE NECESSARIE, NONCHÉ I COSTI E I BENEFÌCI, DIRETTI E INDIRETTI.

### CONTROLLI A DISTANZA

- ART. 4 l. 300/70
- 1. GLI IMPIANTI AUDIOVISIVI E GLI ALTRI STRUMENTI DAI QUALI DERIVI ANCHE LA POSSIBILITÀ DI CONTROLLO A DISTANZA DELL'ATTIVITÀ DEI LAVORATORI POSSONO ESSERE IMPIEGATI ESCLUSIVAMENTE PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE, PER LA SICUREZZA DEL LAVORO E PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE E POSSONO ESSERE INSTALLATI PREVIO ACCORDO COLLETTIVO STIPULATO DALLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA O DALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI. IN ALTERNATIVA, NEL CASO DI IMPRESE CON UNITÀ PRODUTTIVE UBICATE IN DIVERSE PROVINCE DELLA STESSA REGIONE OVVERO IN PIÙ REGIONI, TALE ACCORDO PUÒ ESSERE STIPULATO DALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE. IN MANCANZA DI ACCORDO, GLI IMPIANTI E GLI STRUMENTI DI CUI AL PRIMO PERIODO POSSONO ESSERE INSTALLATI PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLE SEDE TERRITORIALE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO O, IN ALTERNATIVA, NEL CASO DI IMPRESE CON UNITÀ PRODUTTIVE DISLOCATE NEGLI AMBITI DI COMPETENZA DI PIÙ SEDI TERRITORIALI, DELLA SEDE CENTRALE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO. I PROVVEDIMENTI DI CUI AL TERZO PERIODO SONO DEFINITIVI.

### **CONTROLLI A DISTANZA**

ART. 4 L. 300/70

LA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA 1 NON SI APPLICA AGLI STRUMENTI UTILIZZATI DAL LAVORATORE PER RENDERE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA E AGLI STRUMENTI DI REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI E DELLE PRESENZE.

LE INFORMAZIONI RACCOLTE AI SENSI DEI COMMI 1 E 2 SONO UTILIZZABILI A TUTTI I FINI CONNESSI AL RAPPORTO DI LAVORO A CONDIZIONE CHE SIA DATA AL LAVORATORE ADEGUATA INFORMAZIONE DELLE MODALITÀ D'USO DEGLI STRUMENTI E DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI E NEL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196.

### **CONTROLLI A DISTANZA**

DALLA LETTURA DELLA NORMA SI EVINCE COME SIA DI FONDAMENTALE IMPORTANZA:

- 1) REDIGERE UNA CORRETTA ED ESAUSTIVA INFORMATIVA
- 2) OTTENERE LE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI ( O ACCORDO SINDACALE) PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI AUDIOVISIVI E DEGLI ALTRI STRUMENTI DAI QUALI DERIVI ANCHE LA POSSIBILITÀ DI CONTROLLO A DISTANZA DELL'ATTIVITÀ DEI LAVORATORI.

IL DATORE DI LAVORO, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA ED ESAUSTIVA INFORMATIVA E QUELLI DI LICEITA' PROPORZIONALITA' E TRASPARENZA, SIA NELLE IPOTESI DI «TELELAVORO» CHE DI «SMARTWORKING» POTRA' CONTROLLARE GLI ACCESSI ALLA POSTAZIONE DI LAVORO (PC, PORTATILE) E LA POSTA ELETTRONICA DEL DIPENDENTE SENZA DOVER CHIEDERE ALCUN TIPO DI AUTORIZZAZIONE O CONCLUDERE UN ACCORDO SINDACALE.

### ADEMPIMENTI NEL CASO DI RICORSO ALLO SMARTWORKING

COSA DEVE FARE UN IMPRENDITORE (O UNA PA) VISTO CHE AD OGGI IL RICORSO AL LAVORO AGILE, DA ECCEZIONE E' DIVENUTA REGOLA

MODIFICARE IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI AGGIORNANDOLO ALLA NUOVA SITUAZIONE E OSSERVANDO IL PRINCIPIO DI SICUREZZA PREVISTO DALL'ART. 32 GDPR CHE PREVEDE:

- LA PSEUDONIMIZZAZIONE E CIFRATURA DEI DATI PERSONALI
- ASSICURARE LA RISERVATEZZA, L'INTEGRITÀ, LA DISPONIBILITÀ E LA RESILIENZA DEI SISTEMI E DEI SERVIZI DI TRATTAMENTO

ESSERE IN GRADO DI RIPRISTINARE TEMPESTIVAMENTE LA DISPONIBILITÀ E L'ACCESSO DEI DATI PERSONALI IN CASO DI INCIDENTE FISICO O TECNICO

ADOTTARE UNA NUOVA PROCEDURA PER TESTARE,
 VERIFICARE E VALUTARE REGOLARMENTE L'EFFICACIA DELLE
 MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE AL FINE DI GARANTIRE
 LA SICUREZZA DEL TRATTAMENTO

AGGIORNARE IL REGISTRO DELLE RISORSE INFORMATICHE UTILIZZATE PER TRATTARE DATI, LA LORO UBICAZIONE FISICA E I PERMESSI DI ACCESSO ALLE STESSE (NEL CASO ABBIA DOTATO I PROPRI LAVORATORI DI NUOVI APPARECCHI)

AGGIORNARE LE POLICY IN MATERIA DI UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI E DEI BYOD (BRINGYOUR OUR DEVICE)

AGGIORNARE LE INFORMATIVE PER I LAVORATORI DIPENDENTI CHE PRIMA NON SVOLGEVANO ATTIVITA' IN MODALITA' SMART WORKING PER CIO' CHE ATTIENE AI NUOVI OBBLIGHI

ESEGUIRE UNA NUOVA DPIA (DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT)

### CONCLUSIONI

### I VANTAGGI PER DATORI DI LAVORO E LAVORATORI SONO MOLTEPLICI

- 1) ABBATTIMENTO DI COSTI PER GLI SPOSTAMENTI DALL'ABITAZIONE AL LUOGO DI LAVORO IVI COMPRESO LO STRESS DA «CIRCOLAZIONE»
- 2) MIGLIORAMENTO DELL'UMORE E CONSEGUENTE AUMENTO DELLA PRODUTTIVITA'
  - 3) MINOR INQUINAMENTO AMBIENTALE
  - 4) PER LE AZIENDE O LE PA ABBATTIMENTO DEI COSTI PER UTENZE (RISCALDAMENTO/ARIA CONDIZIONATA)

CONCLUDO CON UNA CITAZIONE CHE AMO MOLTO

"GRANDI MENTI PARLANO DI IDEE, MENTI MEDIOCRI PARLANO DI FATTI, MENTI PICCOLE PARLANO DI PERSONE".

GRAZIE PER L'ATTENZIONE